



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città Metropolitana di PALERMO

REVISORE UNICO

Verbale n. 10/2024

Oggetto: PIAO: SOTTOSEZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di Ottobre alle ore 08.00

l'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente

ha esaminato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale di cui in oggetto per esprimere il relativo parere

Premesso che

- In data 07/10/2024 – protocollo 17174 – è stata trasmessa a questo organo di revisione economico finanziaria, richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: PIAO: sottosezione 3.3. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

Il PIAO ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente. Definisce tra l'altro:

- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli

di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;

VISTI

- l'art. 7 del D.M. 132/ 2022, con riferimento alla scadenza di approvazione del Piao prevede: "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio". Il successivo articolo 8, comma 2, del citato D.M. 132/2022 prevede che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, Il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci. Per i soli enti locali, per effetto del differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 al 15/3/2024 il termine di adozione del PIAO è slittato, per l'anno 2024, al 14 aprile, così come confermato dal Presidente dell'ANAC con proprio comunicato ufficiale del 10/ 1/ 2024;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per

la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

RICHIAMATA

- la delibera di G.C. n. 54 del 22/07/2024 con cui è stato approvato il PEG 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 12/06/2024 con cui è stato approvato il DUP 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/06/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e nota integrativa;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 11/09/2024 con cui è stato approvato il Conto consuntivo 2023;

Visto l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Visto l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

Visto l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28/12/2001 il quale prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

Visto l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno “assicurano la riduzione delle spese di personale,

garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche -amministrative”. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011/2013 (comma 557-quater, introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);

Visto l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, il quale ha innovato la disciplina delle capacità assunzionali, correlandola a parametri di sostenibilità finanziaria e rimettendone la concreta operatività all’entrata in vigore di appositi decreti ministeriali di definizione delle fasce demografiche e delle percentuali soglia entro le quali gli enti devono attenersi;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27/04/2020, con il quale, in attuazione della sopra richiamata previsione legislativa, sono state stabilite le “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”;

Vista la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (in G.U. n. 226 dell’11/09/2020), ulteriormente esplicitativa delle modalità applicative della nuova disciplina sulle capacità assunzionali dei Comuni di cui al DM del 17/03/2020;

Rilevato che il suddetto DM del 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente introdotto dall’art. 3 del D.L. 90 del 24/06/2014, convertito in L. n. 114 del 11/08/2014 e successive modificazioni ed integrazioni e che tale nuovo regime assunzionale trova fondamento non nella logica sostitutiva del turn over, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Rilevato altresì che, per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, l’art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, che ha modificato l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, fermo restando il limite di spesa complessivo con riferimento al valore medio del triennio precedente 2011-2012-2013, ha dettato che “A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (...). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della L. 296 del 27.12.2006, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.(...) Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma

le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" (...);

Tenuto conto, in particolare, il principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 29/01/2015 sulla corretta applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 il quale sentenza che "le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del citato decreto, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 non si applicano agli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009"; a tal riguardo, già la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2 del 9 febbraio 2015, ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100 per cento della spesa per le assunzioni flessibili sostenuta nel 2009;

Visto che, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 6 del [D.L. n. 80/2021](#), è stato istituito il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) e che, sulla base delle previsioni dettate dal [D.P.R. n. 81/2022](#) e dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, in tale documento confluisce il Programma triennale del fabbisogno del personale, documento che deve comunque continuare ad essere allegato al DUP, quanto meno per le scelte strategiche di organizzazione e per le indicazioni riguardanti la spesa di personale e la definizione delle capacità assunzionali, e che di conseguenza questo documento costituisce una sezione del PIAO;

Visto l'art. 7 del D.M. 30 giugno 2022, n. 132, il quale prevede che il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data ed il successivo art. 8, comma 2, il quale precisa che "in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";

Visto che, con questa stessa, deliberazione viene fornita l'attestazione dell'assenza di personale in eccedenza e/o in sovrannumero;

Visto che i Responsabili di Area hanno effettuato la verifica della condizione organizzativa esistente nell'ente e che non risultano da tale verifica condizioni di eccedenza di personale, del che l'ente dà atto con il seguente provvedimento;

Visto che, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 33 del [D.L. n. 34/2019](#) e dal Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno del 17 marzo 2020, i comuni, articolati per dimensioni demografiche, sono suddivisi in tre gruppi a seconda del rapporto tra spesa del personale dell'ultimo consuntivo approvato (senza alcuna deroga) ed entrate correnti degli ultimi tre consuntivi approvati al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo assestato dell'ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo;

Visto altresì, che, sulla base di questa classificazione, il comune è stato inserito nella fascia e), nel rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti al netto del FCDE, per cui può utilizzare le proprie capacità assunzionali a tempo indeterminato a condizione che non peggiori il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti calcolato rispetto all'anno precedente e che tale rapporto è pari al **27,20%**;

Preso atto che il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell'ultimo anno in cui il comune ha approvato il conto consuntivo, quindi dell'anno 2023, calcolato sulla base del Decreto 17 marzo 2020 è **pari al 27,20%** .

Preso atto che è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del [D.L. n. 66/2014](#), convertito in L. n. 89/2014;

Visto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del [D.L. n. 113/2016](#) convertito con modificazioni in L. n. 160/2016, il comune ha approvato il conto consuntivo 2023 in data 11/09/2024 con deliberazione di C.C. n. 32;

Visto il divieto assunzionale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale di cui all'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113/2016, convertito in L. n. 160/2016, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, non vige per le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione

pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia;

Visti gli allegati:

- All. Attestazione ai fini delle assunzioni delle categorie protette di cui alla L.68/1999;
- All. 2) Calcolo capacità assunzionali;
- All. Prospetto dotazione organica al 31/12/2023;
- All. Prospetto elenco pensionati;
- All. Nuova dotazione organica;

Verificato che l'Ente:

- non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 del D. Lgs. 267/2000;
- che nel consuntivo 2023 non supera quella media del triennio 2011/2013 e che analoga attestazione è contenuta nel consuntivo 2023;
- che nel bilancio preventivo 2024/2026 la spesa del personale non dovrà superare la media del triennio 2011/2013;
- non risulta inadempiente all'obbligo della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- che il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48 comma 1 d.lgs. 198/2006) è inserito nel PIAO;
- che il Piano delle Performance di cui all'art.10 L.150/2009 è inserito nel PIAO;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci come da certificazione;

Visto il parere favorevole tecnico rilasciato dal Responsabile di Area Micalizzi Mariagiovanna in data 07/10/2024;

Visto il parere contabile e di copertura finanziaria favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Elina Gambino in data 07/10/2024;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione della G.M. avente ad oggetto: **SEZIONE 3 PIAO: SOTTOSEZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

RACCOMANDA

- nel corso dell'attuazione del P.I.A.O. **venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.**

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Tutto ciò premesso,

il revisore unico dopo un'attenta istruttoria svolta sulla documentazione prodotta e richiesta, ritenendo congruo, coerente e attendibile contabilmente quanto previsto dalla proposta di deliberazione in oggetto;

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze ed in considerazione della documentazione ed ai valori numerici prodotti dall'Ente, **PARERE FAVOREVOLE SEZIONE 3 PIAO: SOTTOSEZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

Alle ore 12.00 la seduta viene tolta previa stesura del presente verbale.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente

Dott. Giuseppe Trunfio